



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/06/2021** (punto N 11)

Delibera

N 618

del 07/06/2021

*Proponente*

SIMONE BEZZINI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

*Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Carlo Rinaldo TOMASSINI*

*Direttore Carlo Rinaldo TOMASSINI*

*Oggetto:*

ACN Medici Specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali - Intesa Stato Regioni 30.03.2020. Approvazione schema di Accordo Integrativo Regionale.

*Presenti*

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	AIR SPECIALISTICA AMBULATORIALE 2020

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

## LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con atto d'intesa della Conferenza Stato Regioni del 30.03.2020 è stato recepito l'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (Psicologi, Biologi e Chimici) ambulatoriali;

Rilevato che:

- l'art. 3 Livelli di contrattazione, al comma 4 dell'ACN rinvia alla negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale (AIR), la definizione degli obiettivi di salute e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, nonché la modalità di distribuzione della parte variabile del compenso e le materie esplicitamente rinviate dall'Accordo collettivo Nazionale;
- l'art. 41 stabilisce, tra l'altro, che in conformità alle linee di indirizzo dell'Accordo integrativo regionale sono individuate le prestazioni e le attività per raggiungere specifici obiettivi e le modalità di esecuzione e di remunerazione delle stesse e che l'attività svolta è valutata agli effetti economici (retribuzione di risultato) in riferimento agli obiettivi raggiunti sulla base della verifica e della valutazione effettuata dall'Azienda;

Stabilito, a seguito delle modifiche intervenute nell'ACN - Intesa 30.03.2020, di revocare l'Accordo regionale integrativo previgente nelle seguenti parti:

DGR n.183/2019:

- punto 3 Attuazione art.18/ACN 2015
- punto 6 Flessibilità operativa

DGR n.1228/2012:

- punto 10 Attribuzione degli incarichi di struttura semplice o complessa
- punto 15 Prestazioni aggiuntive
- punto 17 Zone disagiate e disagiatissime

Ritenuto opportuno, viceversa, prorogare la vigenza dei seguenti punti dell'Accordo regionale previgente in quanto coerenti con la disciplina dell'ACN - Intesa 30.03.2020:

DGR n.900/2017:

- punto 1 Istituzione AFT e integrazione percorsi specialistici
- punto 2 Responsabile di branca

DGR n.183/2019

- punto1 Formazione continua
- punto2 Contenimento liste di attesa
- punto4 Commissione tecnica aziendale
- punto 5 Fondo di appropriatezza

DGR n.672/2010:

- All. 2 Disciplina per attività liberoprofessionale dei medici veterinari

DGR n.1228/2012:

- punto 2 Negoziazione regionale
- punto 6 Programmi e progetti finalizzati
- punto 9 Limite di età
- punto11 Rapporti fra Tavolo sindacale e Comitato regionale
- punto12 Tavolo sindacale aziendale
- punto16 Prestazioni protesiche
- punto 18 Partecipazione a Commissioni
- punto 19 Medicina Complementare
- punto 20 Organizzazione del lavoro

Stabilito, con riferimento all'accordo Responsabile di branca ex DGR n.900/2017, di precisare che al p.2.1 il 30% della retribuzione è da intendersi legato al raggiungimento degli obiettivi della Struttura organizzativa di pertinenza;

Constatato che, al fine di raggiungere le intese negoziali, da novembre 2020 sono state attivate a livello regionale le trattative con le OO.SS. firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale, e cioè SUMAI, CISL Medici, Federazione Medici – UIL FPL, FESPA;

Considerato che alla trattativa hanno partecipato, come delegazione di parte pubblica oltre ai rappresentanti della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, i rappresentanti delle Aziende USL Toscana: Nord Ovest, Centro e Sud Est;

Ritenuto di dover dare attuazione all'accordo regionale di cui all'Allegato A al presente atto, sia per gli aspetti concernenti le Aziende USL nonché per quel che concerne l'Amministrazione regionale;

Preso atto che l'erogazione delle prestazioni e le attività elencate nell'accordo regionale di cui all'allegato A al presente atto rientrano nei LEA ed il relativo finanziamento è a carico del fondo sanitario indistinto;

Considerato che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto a quelli sostenuti in base all'accordo previgente;

A VOTI UNANIMI

#### DELIBERA

1. di approvare lo schema di “Accordo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali” - Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. per le motivazioni espresse in narrativa, che non sono più operanti le seguenti parti dell'accordo regionale integrativo previgente:

DGR n.183/2019:

- punto 3 Attuazione art.18/ACN 2015
- punto 6 Flessibilità operativa

DGR n.1228/2012:

- punto 10 Attribuzione degli incarichi di struttura semplice o complessa
- punto 15 Prestazioni aggiuntive
- punto 17 Zone disagiate e disagiatissime

3. di prorogare la vigenza dei seguenti punti dell'Accordo regionale previgente:

DGR n.900/2017:

- punto 1 Istituzione AFT e integrazione percorsi specialistici
- punto 2 Responsabile di branca

DGR n.183/2019

- punto1 Formazione continua
- punto2 Contenimento liste di attesa
- punto4 Commissione tecnica aziendale
- punto 5 Fondo di appropriatezza

DGR n.672/2010:

All. 2 Disciplina per attività libero professionale dei medici veterinari

DGR n.1228/2012:

- punto 2 Negoziazione regionale
- punto 6 Programmi e progetti finalizzati
- punto 9 Limite di età
- punto11 Rapporti fra Tavolo sindacale e Comitato regionale
- punto12 Tavolo sindacale aziendale
- punto16 Prestazioni protesiche
- punto 18 Partecipazione a Commissioni
- punto 19 Medicina Complementare
- punto 20 Organizzazione del lavoro

4. di stabilire, con riferimento all'accordo Responsabile di branca ex DGR n.900/2017, che al p.2.1 il 30% della retribuzione è da intendersi legato al raggiungimento degli obiettivi della Struttura organizzativa di pertinenza;

5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto a quelli sostenuti in base all'accordo previgente;

6 di incaricare la Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale e le Aziende USL di dare attuazione all'Accordo regionale per le parti di rispettiva competenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Direttore  
Carlo Rinaldo Tomassini

**Schema di Accordo per la disciplina regionale dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,  
veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali**

L'Assessore, le OO.SS. concordano sui contenuti dei documenti allegati, composti da:

- 1. RISORSE AIR di cui all'art. 5, commi 2 e 3, ACN/2020
- 2. INDENNITA' DI DISPONIBILITA' di cui all'art. 45 ACN/2020: modalità operative
- 3. FLESSIBILITA' OPERATIVA, RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI E MOBILITA' (art. 30/ACN)
- 4. PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI ex ART. 20 (Completamento Orario)
- 5. ZONE DISAGIATE E DISAGIATISSIME
- 6. DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO
- NORMA FINALE

Sottoscritto in data.....

L'Assessore al Diritto alla Salute e Sanità della Regione Toscana .....

LE OO.SS.:

S.U.M.A.I.....

C.I.S.L. MEDICI.....

FEDERAZIONE MEDICI – UIL FPL.....

FESPA.....

## **1 - RISORSE AIR di cui all'art. 5, commi 2 e 3, ACN/2020**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 3, dell'ACN/2020, preso atto che l'AIR non è stato sottoscritto entro i 6 ed i 12 mesi dall'entrata in vigore dell'ACN, le risorse ivi indicate verranno erogate rispettivamente sotto forma di arretrati agli specialisti, veterinari e professionisti.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'ACN/2020, con la sottoscrizione di un Accordo regionale organico attuativo dell'ACN tutte le quote del medesimo comma tornano nella disponibilità dell'Accordo Integrativo Regionale fatte salve quelle maturate nel periodo di mora antecedente la sottoscrizione dell'AIR.

3. Le parti si impegnano a proseguire le trattative sindacali in vista della sottoscrizione di un accordo regionale riguardante anche l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 dell'ACN/2020.

## **2 – INDENNITA' DI DISPONIBILITA' di cui all'art. 45 ACN/2020: modalità operative**

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, dell'ACN/2020, si conferma che l'erogazione dell'indennità di disponibilità è strettamente connessa allo svolgimento di incarichi di specialista, veterinario o professionista a tempo indeterminato convenzionato con una o più aziende del S.S.N.. L'indennità di disponibilità verrà erogata mensilmente a condizione che in ciascun anno lo specialista, il veterinario o il professionista non svolga attività libero professionale, fatta salva la libera professione *intra-moenia*, e risulti titolare di almeno 12 ore di incarico presso una o più aziende del S.S.N..

2. Al fine di determinare in ciascun anno il fondo regionale di cui all'art. 45, comma 6, dell'ACN/2020, entro il 31 dicembre di ciascun anno le aziende sanitarie dovranno trasmettere alla Regione Toscana il monte ore di incarico attivate al 31/12 dello stesso anno per gli specialisti, veterinari e professionisti a tempo indeterminato. Entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene rilevato il monte ore di incarico, la Regione Toscana determina il fondo annuo regionale al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda, moltiplicando il monte ore di incarico attivate a tempo indeterminato, di cui al punto precedente, \* € 0,39.

Per l'anno 2020 il fondo regionale verrà determinato contestualmente al fondo dell'anno 2021, utilizzando rispettivamente il monte ore 2019 e 2020.

3. Ai sensi dell'art. 45, comma 7, l'erogazione dell'indennità è subordinata alla presentazione a ciascuna azienda sanitaria, in cui lo specialista, il veterinario o il professionista presta servizio, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusività del rapporto. La dichiarazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dalle aziende sanitarie dall'1 al 15 gennaio di ogni anno. Il termine del 15 gennaio è perentorio.

Le Aziende sanitarie, acquisite le dichiarazioni, comunicano alla Regione Toscana entro il successivo 31 gennaio il numero delle ore utili per la determinazione della quota oraria (numero ore di incarico settimanale specialisti, veterinari e professionisti a tempo indeterminato che hanno presentato la dichiarazione ed hanno un rapporto di lavoro => di 12 ore \* 52).

La Regione Toscana entro il 7 febbraio di ciascun anno provvederà a determinare la quota oraria dividendo l'importo del fondo regionale come sopra determinato per il numero delle ore utili di cui al comma precedente.

4. L'indennità di disponibilità verrà erogata agli aventi diritto, secondo la quota oraria determinata annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ma la liquidazione verrà effettuata con la mensilità di marzo, comprensiva delle mensilità riferite ai mesi di gennaio e febbraio.

5. Per il solo anno 2020 l'erogazione dell'indennità di disponibilità avrà decorrenza dal 1 aprile 2020 (giorno successivo alla data di entrata in vigore dell'ACN/2020) e verrà liquidata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'AIR.

6. Gli specialisti, veterinari e professionisti con orario di incarico inferiore alle 12 ore settimanali al 15 gennaio di ciascun anno, ma superiore nel corso dello stesso anno, acquisiranno il diritto all'indennità di disponibilità a decorrere dalla prima data utile per la presentazione della dichiarazione.

7. La manifestazione di disponibilità per l'esclusività del rapporto di lavoro è reversibile in corso d'anno ma ai sensi dell'art. 45, comma 8, comporta la revoca del diritto a percepire l'indennità con il recupero di quanto percepito nell'anno in unica soluzione.

A tal fine dovrà esserne data tempestiva comunicazione agli uffici amministrativi aziendali.

La mancata accettazione del completamento orario comporta gli stessi effetti di cui al precedente capoverso, fino all'accettazione di un nuovo ampliamento orario. Gli effetti economici collegati alla indennità di disponibilità e derivanti dall'accettazione dell'ampliamento orario, decorreranno dalla prima data utile per la presentazione della dichiarazione.

La riduzione volontaria dell'orario di incarico dello specialista, veterinario o professionista, ai sensi dell'art. 31, comma 5, dell'ACN/2020, comporta la sospensione dell'indennità di disponibilità fino all'accettazione di un ampliamento orario almeno pari alla riduzione.

La riattribuzione dell'indennità avrà decorrenza dalla prima data utile per la presentazione della dichiarazione di esclusività.

8. Allo specialista, veterinario o professionista che abbia manifestato la disponibilità al completamento orario, accompagnata dal parere negativo del Direttore del Dipartimento/Responsabile del servizio al cambio, non comporta la revoca del diritto a percepire l'indennità.

9. Resta fermo per coloro che non manifestano la disponibilità all'esclusività del rapporto il diritto di poter esercitare sia l'attività libero professionale intramuraria sia l'attività libero professionale extramuraria.

10. Prima del termine del primo anno di applicazione dell'istituto contrattuale (2021) le parti rivaluteranno il contenuto del presente articolo per superare eventuali difficoltà operative.

### **3 - FLESSIBILITA' OPERATIVA, RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI E MOBILITA' (art 30/ACN)**

A. In attuazione dell'art.30, l'Azienda Unita Sanitaria Locale fa ricorso alla flessibilità oraria, anche temporanea, e alla mobilità mediante:

- 1.modificazione dei turni orari di attività nello stesso presidio
- 2.concentrazione dell'orario di attività presso uno stesso presidio
- 3.mobilità fra presidi posti nello stesso comune
- 4.mobilità fra presidi posti in comuni diversi, purché nello stesso ambito provinciale

B. La modificazione dell'orario o dei giorni di attività è attuata dall'Azienda Unita Sanitaria Locale dopo aver acquisito il consenso dello specialista interessato; qualora lo specialista non concordi, dovrà essere richiesto obbligatoriamente il parere del Comitato zonale, che si avvale del contributo del Responsabile di branca dell'ambito di provenienza. Tale parere deve essere espresso prima dell'adozione del provvedimento.

C. La mobilità viene attivata al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o attività specialistiche o professionali alla domanda dell'utenza.

D. Per l'individuazione dello specialista ambulatoriale nei cui confronti adottare il provvedimento di mobilità, qualora siano coinvolti più specialisti operanti nella stessa branca, tenuto conto della disponibilità rappresentata, si osserva il seguente ordine di priorità:

#### d.1 - in carenza di specialisti disponibili:

- minore anzianità complessiva di servizio;
- minore anzianità di servizio presso l'Azienda USL;
- residenza anagrafica più vicina alla nuova sede di incarico;
- essere stato oggetto di trasferimento negli ultimi 24 mesi;

#### d.2 - in presenza di più specialisti disponibili:

- la maggior anzianità complessiva di incarico;
- la maggior anzianità di incarico presso la Azienda USL.



I provvedimenti devono essere comunicati al Comitato zonale contestualmente alla notificazione all'interessato. Qualora non sussista il consenso dell'interessato deve essere acquisito preventivo parere del Comitato zonale.

E. L'istituto della mobilità non può essere attivato nei confronti di medici specialisti ambulatoriali interni operanti in una sede nella quale si sia verificato, negli ultimi 12 mesi, il trasferimento di altro specialista nella stessa branca, dipendente o convenzionato;

F. Allo specialista in mobilità si applica il disposto di cui all'art 51 comma 1 e 2 – rimborso spese di viaggio. Lo specialista soggetto alla mobilità su richiesta dell'Azienda, ha diritto a percepire il rimborso delle spese di viaggio per la distanza fra il comune sede della precedente attività e il comune nel quale svolge l'attività in seguito alla mobilità.

G. In ogni caso l'orario complessivo di attività è mantenuto senza alcuna riduzione.

H. I casi di flessibilità e mobilità su richiesta aziendale vengono esaminati con cadenza annuale dal Comitato zonale al fine di verificare la necessità del loro mantenimento.

#### MOBILITA' VOLONTARIA

I. Ciascuna Azienda, prima di dare attuazione al disposto di cui al comma 1 art.20 /ACN e prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, su richiesta dello specialista, dà seguito alla procedura di mobilità all'interno della stessa Azienda Sanitaria Locale ai sensi del disposto dell'art.30 comma 6.

Le domande di mobilità devono essere presentate annualmente al settore aziendale preposto entro il 31 gennaio di ogni anno, con l'indicazione della zona/e o dei presidi presso cui lo specialista intenda trasferirsi.

Le ore disponibili si intendono frazionabili in fase di assegnazione per mobilità intraaziendale.

Qualora le ore disponibili siano inferiori rispetto a quelle oggetto della domanda di mobilità è facoltà dello specialista /professionista accettare la proposta di mobilità, mantenendo le ore residue nel presidio di provenienza.

Qualora le ore disponibili siano superiori rispetto a quelle oggetto della domanda di mobilità, la procedura viene attuata solo per le ore oggetto di mobilità; per le ore residue disponibili l'Azienda farà ricorso alle ordinarie procedure di cui all'art. 20, comma 1 ed eventualmente alle procedure di cui all'art. 20, comma 3.

L'Azienda, sentito il Responsabile della struttura dalla quale avviene il trasferimento, ha la facoltà di condizionare la decorrenza della mobilità per evitare immediati disservizi nella Zona o presidio di provenienza.

In sintesi:

1° step mobilità intraziendale

2° step completamento orario

3° step pubblicazione ex art. 20 ed assegnazione incarichi ex art. 21

#### **4 - PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI ex ART. 20 (Completamento Orario)**

Esaurita la procedura di mobilità intraziendale (art. 30 c.6), (fatta salva l'ipotesi che le ore siano da assegnare con richiesta di particolari capacità professionali), eventuali turni disponibili a tempo indeterminato saranno proposti agli specialisti, veterinari, professionisti tramite apposite pubblicazioni da effettuarsi sul sito istituzionale dell'Azienda, antecedentemente alle scadenze trimestrali previste per la pubblicazione dei turni vacanti ex ACN art.20 c.3.

L'Azienda provvederà ad informare di tale modalità, anche tramite mail aziendale, tutti gli specialisti interessati titolari di incarico, fermo restando che il valore legale dell'avviso è da riferirsi esclusivamente alla pubblicazione sul sito aziendale.

Qualora, al fine dell'attribuzione dell'incarico, sia richiesto il possesso di particolari capacità professionali, prima di procedere alla pubblicazione, l'Azienda contatterà dapprima i titolari a T.I. presenti in Azienda che già hanno sostenuto la selezione per le identiche capacità. In caso di rifiuto all'ampliamento orario, l'Azienda provvederà a scorrere l'eventuale graduatoria aziendale di coloro che hanno sostenuto con giudizio di idoneità la stessa selezione nei 2 anni precedenti, a valere dalla data di approvazione della graduatoria.

Il completamento orario viene proposto in primis ai presunti aventi titolo che esercitano la propria attività professionale nell'ambito territoriale (provinciale) in cui è stata segnalata la carenza.

La rinuncia formulata in forma scritta e/o la mancata presentazione della disponibilità al turno bandito, hanno esattamente la stessa valenza e sono causa dei medesimi effetti conseguenti.

1 – Agli specialisti, veterinari, professionisti che abbiano manifestato la rinuncia al completamento orario nello stesso ambito provinciale nel quale risultino titolari di ore di incarico sarà preclusa la possibilità di partecipare all'assegnazione di incarichi nella stessa Azienda per due turni di pubblicazione e di percepire l'indennità di cui all'art. 45 (indennità di disponibilità). Tale penalizzazione verrà sospesa in seguito all'accettazione successiva di ampliamento orario, la quale può attuarsi dopo 9 mesi a causa della tempistica determinata dalla prima offerta utile di turni vacanti.

2 - Agli specialisti, veterinari, professionisti che abbiano manifestato la propria disponibilità accompagnata dal parere negativo al cambio turno da parte del Responsabile del Servizio non saranno applicate le suddette penalizzazioni.

3 - Agli specialisti, veterinari, professionisti che non comunicano la propria disponibilità al completamento orario, qualora la pubblicazione non preveda la definizione organizzativa del turno orario, (da stabilirsi al momento della presa di servizio), saranno applicate le penalizzazioni.

4 - Agli specialisti, veterinari, professionisti che comunicano la propria disponibilità al completamento orario ma che al termine del procedimento non accettano l'incremento, in quanto lo stesso si sovrappone a quello precedentemente svolto e non è modificabile, **non** saranno applicate le penalizzazioni di cui al punto 1.

5 - L'Azienda non applica la penalizzazione, di cui al comma 2/art.20, in caso di rinuncia al completamento orario da parte di uno Specialista che esercita la propria attività professionale in ambito territoriale (provinciale) diverso da quello in cui è stata segnalata la carenza.

#### **5 - Zone disagiate e disagiatissime**

Per l'identificazione delle zone disagiatissime e disagiate si stabiliscono i seguenti criteri:

- Zone disagiatissime insulari
- Zone disagiate: l'individuazione avviene in sede di Comitato aziendale tenuto conto dei seguenti parametri: località con popolazione sparsa, distanza dai Presidi Ospedalieri, viabilità difficoltosa.

Per ogni giornata di accesso espletato in zona disagiatissima è previsto il riconoscimento di un emolumento aggiuntivo pari a 3 ore di servizio; per ogni giornata di accesso espletato in zona disagiata è previsto il riconoscimento di un emolumento aggiuntivo pari a 2 ore di servizio.

#### **6 - Decorrenza e durata dell'Accordo regionale**

Il presente accordo regionale decorre dalla data di approvazione con deliberazione della Giunta Regionale ed è vigente fino alla stipula del nuovo accordo regionale, per le parti non in contrasto con il successivo ACN della Specialistica ambulatoriale.

**Norma finale**

Le parti si impegnano a sottoscrivere entro il mese di luglio 2021 l'integrazione all'accordo regionale riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui all'Art. 4 dell'ACN/2020 e il conferimento di incarichi aziendali.